

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARZO, MANCINI GIACOMO

Presentata il 28 febbraio 1984

Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434 e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli *ex* combattenti della guerra di liberazione.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1980, n. 434, così come è congegnata è carente nella sua struttura e pertanto ha dato adito ad una errata interpretazione da parte degli stati maggiori e delle direzioni generali del personale militare delle tre Forze armate, interpretazione configurata nella circolare n. 151/82 diffusa dal Ministero della difesa - Direzione generale personale ufficiali esercito.

Tale interpretazione è errata nel contenuto perché si riferisce agli articoli 47, 49, 50, 51 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Infatti tale legge riguarda l'avanzamento di tipo « normale » e non « eccezionale » o per « merito di guerra » come si deve intendere la promozione a titolo onorifico disposta dalla legge 8 agosto 1980, n. 434: « Promozione a riconoscimento morale per la partecipazione alla guerra partigiana ».

Poiché la legge 8 agosto 1980, n. 434, non ha una chiara stesura, sono stati esclusi i cittadini italiani che all'epoca, nonostante la loro giovane età, e quindi non appartenenti alle Forze armate hanno partecipato alla guerra partigiana e che posteriormente al 1945 hanno intrapreso la carriera militare sia come ufficiali che come sottufficiali.

Poiché al capoverso a) della sopraccitata circolare interpretativa della legge 8 agosto 1980, n. 434, è detto che la legge stessa non contiene disposizioni che derogino espressamente alle norme sullo stato che prevedono il conseguimento dei gradi secondo il sistema generale previsto dalle leggi di reclutamento e avanzamento è opportuno che la legge 8 agosto 1980, n. 434, venga abrogata e ristrutturata come nell'allegato schema.

È da rilevare che l'interpretazione, errata nel contenuto, fa trasparire un atteggiamento non favorevole nei riguardi di chi ha partecipato alla guerra partigiana.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 8 agosto 1980, n. 434, è abrogata.

ART. 2.

A coloro che hanno partecipato nelle formazioni partigiane alla guerra partigiana per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono e che per tale partecipazione hanno conseguito la qualifica di « partigiano combattente » secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o di « patriota » sia che all'epoca fossero ufficiali o sottufficiali effettivi o di complemento delle Forze armate oppure civili che successivamente entrarono a far parte delle Forze armate quali ufficiali o sottufficiali effettivi o di complemento è concessa a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

ART. 3.

La promozione è conferita in deroga eccezionale al secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed è valevole a tutti gli effetti ordinativi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati se ufficiali o sottufficiali delle categorie in congedo.

ART. 4.

Per gli ufficiali e sottufficiali già in ausiliaria o nella riserva o in congedo assoluto provenienti dal servizio perma-

nente effettivo o dal complemento la promozione a titolo onorifico è subordinata alla esistenza dei requisiti morali e civili richiesti per le promozioni degli ufficiali o sottufficiali delle categorie in congedo.

ART. 5.

Per gli ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo o di complemento alla data di entrata in vigore della presente legge la promozione a titolo onorifico è concessa, su domanda da parte degli interessati, a datare dal giorno precedente al collocamento in ausiliaria o in congedo sempreché sussistano i requisiti morali, civili e militari per la promozione al grado superiore.

ART. 6.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso a titolo onorifico il corrispondente grado nell'Esercito, sempreché la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore a tre mesi il grado equiparato a quello immediatamente inferiore. La concessione del grado di cui al presente articolo è subordinata alla esistenza dei requisiti morali e civili ed è conforme a quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

Coloro che nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale effettivo o di complemento possono optare per il riconoscimento più favorevole.

ART. 8.

La promozione a titolo onorifico al grado superiore di cui al precedente arti-

colo 1 è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali effettivi o di complemento che dopo l'8 settembre 1943 abbiano combattuto in reparti regolari delle Forze armate o non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane ed alleate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

ART. 9.

Il periodo minimo di tre mesi di cui agli articoli precedenti non è richiesto per:

- 1) caduti o dispersi in combattimento;
- 2) deceduti o dispersi in combattimento;
- 3) deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;
- 4) mutilati o invalidi o periti in combattimento o per servizio partigiano;
- 5) deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi in conseguenza dell'attività partigiana.

ART. 10.

La promozione a titolo onorifico di cui ai precedenti articoli non è computabile ai fini della quiescenza ed è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Le domande, redatte in carta bollata da parte degli interessati devono essere indirizzate ai distretti o comandi militari di appartenenza se i richiedenti appartengono alle categorie in congedo, per l'istruzione delle relative pratiche ed il successivo inoltro alle direzioni generali del personale militare delle rispettive Forze armate.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio dovranno indirizzare le domande redatte in carta semplice alle direzioni generali del personale militare di appartenenza

ed inviarle per via gerarchica entro sei mesi dalla data di collocamento in ausiliaria.

Per l'istruzione delle pratiche le autorità militari, se del caso, si possono avvalere dell'apposito servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.